

Risposta a interpellanza n. 2192 presentata da Sabrina Aldi e cof. il 28 aprile 2021 “Funzionario B”

Signore e signori deputati,

nell'interpellanza qui in epigrafe ponete una serie di domande alle quali rispondiamo qui di seguito.

1. *Quando il Governo ha discusso della sospensione del funzionario? Quale è stata la decisione in merito?*

Il 6 giugno 2018 il Consiglio di Stato ha preso atto che il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale nei confronti di un collaboratore del Dipartimento sanità e socialità (DSS) per le ipotesi di reati contro l'integrità della persona.

Nella medesima seduta ha quindi prontamente deciso la sospensione del collaboratore interessato e avviato un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti (vedi comunicato stampa del 6.6.2018).

2. *Durante il periodo di sospensione il funzionario ha continuato a percepire lo stipendio? Durante il periodo di sospensione il funzionario ha continuato a maturare le prestazioni sociali?*

Si.

3. *Quando è stato discusso e deciso il licenziamento del funzionario da parte del Governo? Il licenziamento è stato immediato per causa grave o ordinario con periodo di disdetta?*

Come si può immaginare, il tema ha più volte coinvolto il Consiglio di Stato.

Il 12 settembre 2018 il Governo ha prospettato all'allora funzionario del DSS la disdetta ordinaria del rapporto d'impiego ai sensi degli artt. 58 lett. c) e 60 cpv. 1, 2 e 3 lett. g) LORD.

Dopo la fase di conciliazione richiesta dall'interessato, il 30 ottobre 2018 il Governo ha deciso di sciogliere il rapporto d'impiego con effetto 30 aprile 2019. L'intimazione della decisione è avvenuta brevi manu al domicilio dell'interessato, purtroppo senza successo. Il 7 novembre 2018, con nuova decisione, il Governo ha definitivamente sciolto il rapporto d'impiego con effetto 31 maggio 2019.

4. *Quando è stato notificato il licenziamento al funzionario medesimo e a partire da quando ha esplicato i suoi effetti?*

La disdetta è stata notificata l'8 novembre 2018 con effetto 31 maggio 2019.

5. *Come mai il funzionario M.B. non è stato immediatamente licenziato, già all'apertura del procedimento, come peraltro avvenuto in tempi recenti con un docente di scuola media per fattispecie ben meno grave?*

La disdetta ordinaria è stata decisa sulla base dei verbali d'interrogatorio messi a disposizione dal Ministero pubblico nell'ambito dell'accesso agli atti, concesso dalla procuratrice pubblica il 4 luglio 2018.

Trascorso il termine di ricorso contro tale decisione la visione degli atti è avvenuta tra fine luglio e fine agosto in base all'avanzamento della procedura penale.

Dagli stessi in quel momento sono emersi una serie di comportamenti inconciliabili con la funzione esercitata, senza tuttavia che emergessero gli estremi per procedere con una disdetta immediata.

A proposito del confronto tra le due fattispecie proposto nella domanda, si specifica che l'ex funzionario del DSS ha sempre negato gli addebiti, mentre il docente ha ammesso immediatamente tutti i fatti. Queste differenze hanno influito sugli iter amministrativi.

6. Il funzionario percepisce attualmente privilegi pensionistici? Se sì, in che misura?

In applicazione dell'art. 61 cpv.2 LORD, sono valide le disposizioni previste dal Regolamento di previdenza dell'IPCT, che risultano essere normali diritti pensionistici e non privilegi.

7. Il funzionario avrebbe percepito la stessa rendita se fosse stato immediatamente licenziato all'apertura del procedimento anziché solo sospeso? In caso di risposta negativa, come la stessa sarebbe mutata?

No, avrebbe percepito ca. fr. 4'000.- annui in meno.

8. Il tempo intercorso tra la decisione di licenziamento da parte del Governo e la notifica del licenziamento ha avuto influenza sulle prestazioni ora percepite dal funzionario?

La decisione del Governo è avvenuta dopo il tentativo di conciliazione previsto dalla legge tenutosi il 22 ottobre 2018 ed è stata tempestiva,

ma non si è potuto intimarla validamente prima della fine del mese di ottobre, perché la patrocinatrice non rappresentava più l'interessato e perché l'ex funzionario del DSS non è risultato reperibile per la consegna brevi manu della prima decisione del 30 ottobre 2018.

9. Alla luce di quanto esposto dal Giudice di primo grado durante la lettura della sentenza, che evidenzia responsabilità in seno ai superiori del funzionario, è stata avviata un'inchiesta interna riguardo ai funzionari superiori?

10. In caso affermativo, qual è stato l'esito della stessa?

Dopo la sentenza di primo grado è stato effettuato un accertamento riguardante la gestione del caso all'interno dell'Amministrazione cantonale, il cui esito è stato riassunto in una lettera alla Commissione della gestione e delle finanze datata 9 marzo 2020.

Tale accertamento ha segnatamente permesso di constatare che il modo di porsi dell'ex funzionario aveva portato nel 2004 a critiche da parte di persone esterne all'Amministrazione cantonale su atteggiamenti inappropriati, che i rimproveri mossigli

dai suoi superiori riguardavano esclusivamente aspetti professionali e caratteriali legati a questi comportamenti sconvenienti, che a seguito di ciò le mansioni dell'interessato vennero modificate per limitare le sue relazioni verso l'esterno (segnatamente verso il Forum dei giovani) e che nell'incontro del 24 febbraio 2005 con l'allora capoufficio non erano stati segnalati indizi riguardanti eventuali rapporti sessuali.

Quanto esposto dal Giudice Villa oralmente a commento della sentenza di primo grado non corrisponde a quanto riportato nell'estratto della sentenza del medesimo giudice e negli stralci dei verbali in essa riportati.

Già da questi atti non è possibile affermare che l'Amministrazione cantonale fosse a conoscenza di molestie o rapporti sessuali intercorsi tra l'ex funzionario e rappresentanti del Forum cantonale dei giovani o altre giovani.

Alla medesima conclusione, almeno stando a quanto riportato dai media (attendiamo di poter vedere la sentenza), è poi giunta la Corte d'appello e revisione penale, che ha confermato le conclusioni dell'accertamento governativo nella sentenza di secondo grado.

11. *Alla luce della sentenza di secondo grado, che contempla una fattispecie ben più grave di quanto accaduto, il Governo non ritiene di dover rivedere la decisione di licenziamento in particolare per quanto attiene a un'eventuale colpa grave del dipendente?*

La decisione in questione è cresciuta in giudicato e non può più essere rivista.